

*Consiglio Regionale
della Puglia*

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

DECISIONE N. 159 DEL 23 DICEMBRE 1987

- D.D.L. "Norme integrative alla L.R. N.7 del 18.2.87 concernente disposizioni finanziarie per il triennio 1987/89 (Legge finanziaria regionale). Interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attività produttive".

RELATORE: Ing. CAPOZZA

1ª Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

- D.D.L. "Norme integrative alla L.R. n.7 del 18.2.87 concernente le disposizioni finanziarie per il triennio 87-89 (Legge Finanziaria regionale). Interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attività produttive".

R E L A Z I O N E

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la Iª Commissione ha espresso parere favorevole sul D.D.L. in esame con emendamenti.
~~con emendamento.~~

Il D.D.L. costituisce anche variazioni al bilancio di previsione 1988 per lire 100 mrd.

In questa relazione si fa riferimento al rapporto sull'azione di politica economica regionale e alla relazione presentata dal Vice Presidente Borgia.

La impostazione politica è sostanzialmente la stessa della L.R. n.7/87.

La grande mole delle iniziative proposte con la L.R. N.7/87 è motivo di riflessione da parte di questo Consiglio, ma comunque denota la necessità di reperire maggiori disponibilità finanziarie.

La Commissione ha espresso a maggioranza il proprio parere favorevole e con riserva di presentare supplemento di relazione in Aula; pertanto invita il Consiglio all'approvazione del Disegno di Legge.

(Ing. E. CAPOZZA)

Esposito

I. COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.159 del 23.12.1987

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 23.12.1987 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 3.12.1987.
 - D.D.L. "Norme integrative alla L.R. n.7 del 18.2.87 concernente disposizioni finanziarie per il triennio 87-89 (Legge finanziaria regionale). Interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attività produttive".

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La I Commissione, integrata ha preso atto del "Rapporto sull'azione di politica economica regionale" quale presupposto della manovra finanziaria dell'esercizio 1988.

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
 - favorevole: Capozza, Tedesco, Fazio, Paolucci, Abbati, Armenise, Festinante, Mariella, Pugliese, Di Gioia, Capozza.
 - contrari: Mansueto, Iafrate, Saponaro, Marinelli.
 - di astensione:

5. La I Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Ing. Capozza.

L'articolo 3 della L.R. 18 febbraio 1987, N.7 e' cosi' sostituito:

1. Gli interventi devono assicurare, anche attraverso una maggiore diffusione delle innovazioni tecnologiche e della formazione professionale, elevate ricadute in termini di:
 - espansione e riqualificazione dell'occupazione;
 - riequilibrio territoriale;
 - promozione, organizzazione e razionalizzazione della conoscenza ambientale.

2. Gli interventi, fermo restando che le strutture e/o le infrastrutture realizzate saranno destinate alla ^{proprietà pubblica,} ~~devono riguardare~~, nel rispetto degli obiettivi configurati e delle competenze regionali, le seguenti azioni organiche:
 - A) DIFESA, RECUPERO E FRUIBILITA' DELL'AMBIENTE
 - A.1 Tutela, riqualificazione e fruibilita' delle aree costiere;
 - A.2 Costituzione, estendimento riqualificazione e fruibilita' di aree boschive e/o aree di particolare pregio

ambientale e naturale;

A.3 Riqualificazione di sistemi di funzioni urbane all'interno delle aree ad alta densita' demografica, da realizzarsi anche attraverso una rete di sistemi telematici per la programmazione del recupero socio-tecnico del patrimonio edilizio e della manutenzione.

A.4 Recupero, salvaguardia e potenziamento della fruibilita' dei beni storico-artistici.

B) SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

B.1 Costituzione, riqualificazione ed espansione di aree attrezzate e piani di insediamenti produttivi, comprensivi di urbanizzazioni primarie e secondarie, rustici aziendali, strutture per i servizi comuni e reali alle imprese con destinazione d'uso vincolate alle attivita' produttive;

B.2 Destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso l'ammodernamento e riqualificazione dei servizi, delle strutture e delle infrastrutture con

6

particolare riferimento alla nautica da diporto ed alle
attività di promozione ad esse connesse.

B.3 Potenziamento della commercializzazione dei prodotti
agricoli e zootecnici trasformati, attraverso la
creazione, l'ampliamento, la riqualificazione di
strutture, infrastrutture e servizi finalizzati al
miglioramento della qualità e varietà della produzione.

3. I progetti, corredati dal parere favorevole dell'Ente locale
competente, comprendono gli interventi funzionali alla
realizzazione degli obiettivi, inclusa la gestione delle
attività, assicurata e garantita dal soggetto proponente per
un periodo almeno sufficiente a raggiungere l'equilibrio
finanziario dell'attività di gestione. Priorità verrà
assegnata ai progetti le cui gestioni vengano assicurate da
imprenditoria giovanile in forma cooperativa o privata e siano
localizzate nelle aree delle Comunità Montane, nonché in
quelle individuate come depresse dalle legge statale 717/65⁴.

Art. 2

7

Il quinto comma dell'art.5 della L.R. n.7 del 18 febbraio 1987,
viene così ridefinito:

- "- Allo scopo di assicurare ampie ed immediate ricadute territoriali, gli interventi devono coinvolgere ambiti sovracomunali, quando non si riferiscano esclusivamente al tessuto delle aree urbane, ad alta densità demografica;
— dovranno inoltre avere un importo complessivo compreso tra 10 e 40 miliardi di lire, e completarsi entro un periodo massimo di quattro anni."

Art. 3

Il sesto comma dell'art.5 della L.R. n.7 del 18 febbraio 1987, è
soppresso.

Art. 4

Il comma 7 dell'art. 5 della L.R. 18 febbraio 1987 n. 7 è così
sostituito:

"Gli interventi proposti devono essere presentati entro e non
oltre 70 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge."

Il primo comma dell'art. 8 della L.R. n. 7 del 18 febbraio 1987
e' cosi' sostituito:

"Il nucleo di Valutazione, la cui attivita' e' svolta presso
l'Assessorato alla Programmazione, e' composto da:

- tre funzionari dirigenti del Settore Programmazione;
- un funzionario dirigente dell'Assessorato al Bilancio;
- quattro esperti esterni all'Amministrazione regionale in grado
di assicurare specifiche competenze tecnico-scientifiche nelle
aree economico-sociale, urbanistico-territoriale, metodologico-
statistica e giuridico-amministrativa."

Il terzo comma dell'art. 8 della L.R. 18 febbraio 1987 n.7 è cosi'
sostituito:

"I componenti del Nucleo di Valutazione per l'anno 1988 sono
nominati dalla Giunta Regionale, su proposta degli Assessori
competenti, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge finanziaria in riferimento."

Il quinto comma dell'art. 9 della L.R. 18 febbraio 1987 n. 7 e' soppresso.

Al fine di contribuire ad adeguare ed elevare il contenuto propositivo dei progetti la Regione promuove, nel rispetto della normativa vigente, attivita' di assistenza tecnica in favore dei soggetti attuatori di cui all'art. 4 della L.R. 7/87.

Al fine di ridurre i rischi delle iniziative di investimento ed ottimizzare il progetto di intervento cogliendo opportunita' che si possano presentare in sede di esecuzione, la Regione attiva, con riferimento ai progetti finanziati ai sensi della presente legge, specifici sistemi di monitoraggio.

I costi di tali attivita', da definire nel rispetto delle normative di cui alla L.R. 45/81, costituiscono onere a carico dei concessionari.

L'art. 12 della L.R. 7/87 e' cosi' sostituito:

- "1. Per il finanziamento dei progetti di cui alla presente legge è istituito il Cap.0004195 "Fondo per interventi straordinari per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo delle attività produttive" del bilancio regionale anno 1988, con una dotazione di lire 100 miliardi per l'anno 1988 ed una previsione di spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1989.
2. A tale fondo affluiranno i contributi comunitari concessi dalla CEE per i progetti regionali, nonché i fondi aggiuntivi ordinari e straordinari dello Stato in favore delle Regioni destinati al perseguimento degli obiettivi fissati nella presente legge.
3. Tali risorse andranno ad integrare la previsione di spesa per l'anno 1989 sopra indicata per il finanziamento di altri progetti nei campi di intervento previsti nella presente legge."

Art. 11

I progetti, presentati ai sensi della presente legge e risultati idonei ma non finanziati, acquisiscono priorità ai fini dell'inserimento (nelle proposte di piani annuali) dell'intervento straordinario ex lege 64/86 da parte della Regione, tenuto conto del contributo regionale sulle spese di progettazione sostenute.

I progetti risultati non idonei ai sensi della presente legge, ma che comunque presentano caratteristiche tecniche di fattibilità, possono altresì essere acquisiti dalle Amministrazioni competenti per territorio, previo assenso del soggetto proponente, ai fini della richiesta di inserimento nei piani, programmi e proposte di intervento regionali per accedere a finanziamenti extraregionali; anche a tali proposte la Regione assegna valenza prioritaria nell'ambito dei suddetti strumenti programmatici.

Art. 12

L'art. 15 della L.R. 7/87 e' così' sostituito:

"Al Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

ENTRATA

Variazione in aumento

Cap. 51210 "Mutui passivi"

Bil. comp. + 50.000.000.000

Bil. cassa + 50.000.000.000

Cap. 10110 "Saldo Finanziario Attivo"

Bil. comp. + 50.000.000.000

USCITA

Variazione in aumento

Cap. 0004195 "Fondo per interventi Straordinari per la tutela
dell'ambiente e lo sviluppo delle attivita'
produttive"

Bil. comp. + 100.000.000.000

Bil. cassa + 50.000.000.000

5.000.000.000

1^a Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

13
- ART. 13 -
(M u t u o)

Per far fronte al disavanzo esistente tra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio 1988 entro i limiti di cui al 1° comma dell'art. 46 della L.R. 30/5/77 n. 17 di cui è data dimostrazione nell'elenco, la Regione Puglia è autorizzata a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di lire 50.000.000.000=, relativi alla presente Legge.

I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 16,50% annuo, oneri fiscali esclusi e per la durata massima dell'ammortamento di 35 anni e minima di 15 anni.

E' autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti

Mod. 1 - Tip. Fortunato e Figlio - Gioia

REGIONE PUGLIA

14

necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988;

La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con modalità previste dalla presente legge.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante la inclusione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio Tesoriere del versamento a favore degli Istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L. 5.400.000.000. a partire dall'esercizio finanziario 1989.

Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi sui bilanci di previsione a partire dal 1989.

Nel caso in cui in sede di contrazione dei mutui, le operazioni

REGIONE PUGLIA

154

finanziarie di cui al 1° comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto dal 5° comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano tra le spese classificate obbligatorie ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della L.R. 30/5/1987 n. 17.

La contrazione del mutuo di cui al presente articolo è subordinata all'approvazione del rendiconto della Regione per il 1986 ai sensi dell'art. 46 della L.R. 30/5/1977 n. 17.